

Rg n. [redacted] 12

N. [redacted] /2013

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione II civile

riunito in persona dei sig.ri giudici:

-Mauro Vitello  
-Roberto Fontana  
-Filippo D'Aquino

pres. rei.  
giud.  
giud.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento ex art. 98 l. fall. promossa da:

-Banca [redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo.  
sito in [redacted], via [redacted];

opponente

contro

[redacted] s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario  
straordinario avv. [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]  
[redacted] e [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo. sito  
in [redacted], via [redacted];

opposta

\*\*\*

L'opposizione inerisce al decreto con cui il giudice delegato della procedura di  
amministrazione straordinaria [redacted] s.p.a. in liquidazione, sull'insinuazione di  
Banca [redacted] ha emesso provvedimento di ammissione allo  
stato passivo per il credito di euro 651.171,27 in via chirografaria, previa revocatoria in via  
breve (disposta d'ufficio, cioè in mancanza di alcuna eccezione da parte del Commissario  
Straordinario) del pegno e dell'ipoteca costituiti in favore della banca in data 13.12.2010.  
La banca opponente chiede, previa riforma del decreto opposto, l'ammissione del suo  
credito con i privilegi pignoratorio ed ipotecario.

L'opposizione è fondata.

L'eccezione di nullità dei contratti conclusi in data 13.12.10, costitutivi di pegno ed ipoteca,  
per indeterminatazza del credito garantito, non trova riscontro nell'esame documentale, da  
cui discende la conclusione che i crediti sono stati quantificati con l'indicazione  
dell'importo, capitale e degli accessori (e dei relativi criteri di calcolo), con il richiamo a)  
contenuta degli accordi di ristrutturazione ed all'allegato 3.2.1/1 degli accordi stessi, a  
proposito del quale si specifica che esso forma parte integrante ed imprescindibile dell'atto  
costitutivo di pegno e dell'atto costitutivo dell'ipoteca (cfr. doc. sub 1 - 4 allegati alla  
domanda di ammissione allo stato passivo).

Quanto poi all'eccezione in senso stretto sollevata dalla procedura resistente (nel presente  
giudizio, non nella fase a cognizione sommaria della verifica del credito), di revocatoria (in  
via breve) dei negozi costitutivi di pegno e ipoteca, va rilevato quanto segue.

Le due cause di prelazione speciali sono state costituite volontariamente dalla società poi dichiarata insolvente in data 13.12.2010 e quindi nell'anno antecedente al deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della debitrice, risalente al 12.12.2011.

La sostenuta inefficacia degli atti costitutivi della garanzia pignorativa e ipotecaria deriva dall'applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 67, comma 1 n. 3 l. fall., dalla considerazione che il credito garantito fosse preesistente alla costituzione del pegno e dell'ipoteca (inerenti allo scoperto di due conti correnti intestati a [redacted] a suo tempo accessi presso la dipendenza di Milano della banca ricorrente), infine dal mancato assolvimento da parte del creditore dell'onere di provare la mancanza di conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza di [redacted] s.p.a.

A fronte di tali dati, peraltro pacifici, va rilevato che i negozi costitutivi delle garanzie reali non sono revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.

Essi sono infatti stati conclusi in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.

L'art. 182 bis l. fall. contiene una disciplina intesa a regolare gli accordi stragiudiziali di composizione della crisi, e quindi nella sostanza quel che già c'era, che si traduceva in un *pactum de non petendo* tra i creditori e l'imprenditore in stato di insolvenza che intendesse cessare l'attività o, nelle crisi risolvibili, intendesse risanare sulla base di un piano aziendalistico che prevedesse la continuità dell'attività d'impresa.

La normativa di cui all'art. 182 bis e 182 quater, 182 quinquies e 182 sexies l. fall. scaturita, nella versione oggi vigente, dal decreto ed correttivo n. 169/07 e dal decreto legge n. 78/10 convertito dalla legge n. 122/10 e, da ultimo, dal decreto legge n. 83/12 convertito dalla legge n. 134/12, ha inteso migliorare l'iniziale regolamentazione del nuovo istituto, prevedendo, tra l'altro, il riconoscimento della precedenza alla finanzia nuova erogata in funzione o esecuzione del piano sottostante agli accordi o interinalmente, cioè dopo la presentazione della domanda diretta ad ottenere l'omologazione degli accordi stessi.

L'istituto rappresenta, nelle intenzioni del legislatore, un incoraggiamento delle forme concordate di gestione della crisi o dell'insolvenza, in un'ottica di superamento delle soluzioni stragiudiziali, che comportavano i rischi connessi al fallimento di tali soluzioni, cioè la revocabilità degli atti posti in essere in adempimento degli accordi e la possibile attribuzione al *solvens* (o, a volte, anche all'*accipiens*) della condotta tipica dell'ipotesi di reato della bancarotta preferenziale.

Il procedimento regolato dall'art. 182 bis l. fall. persegue detta finalità, senza poter essere ricompreso nel novero delle procedure concorsuali.

In verità gli accordi di ristrutturazione non sono altro che un insieme di contratti, qualificati dalla loro "comprensione" in un procedimento, non assimilabile alle procedure concorsuali, se non per la sua funzione di disciplinare la soluzione ad una temporanea o definitiva crisi dell'impresa.

La mancanza di alcuna forma di concorso tra i creditori e quindi di *par condicio* (nemmeno nella forma attenuata derivante dall'introduzione dell'istituto delle classi) tra i creditori stessi, è di per sé decisiva per escludere ogni incidenza del procedimento in esame al concetto di procedura concorsuale.

L'inesistenza di organi della procedura, che siano rappresentativi dell'interesse della massa dei creditori, la mancata previsione di alcuna forma di espressione collettiva della volontà dei creditori, che non sono chiamati a votare, non sono che corollari della mancanza del concorso dei creditori.

Deve pertanto concludersi che quello previsto dall'art. 182 bis l.f. è un istituto ontologicamente diverso dalle procedure concorsuali, un procedimento che "veste" (dall'esterno) un "momento" di natura negoziale, assicurando a quest'ultimo determinati effetti giuridici che in mancanza di omologazione non potrebbero determinarsi.

Poiché gli accordi, come visto, integrano un "momento" negoziale, qualificato da un procedimento inteso a garantire all'autonomia contrattuale di debitore e creditori aderenti

determinati effetti, ne consegue la completa inefficacia degli stessi rispetto a tutti i soggetti estranei.

La conclusione è peraltro conforme al principio generale per cui il contratto vincola soltanto le sue parti, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 1372, comma 2 c.c.).

Banca [redacted] risulta firmataria dell'accordo di ristrutturazione iscritto al registro delle imprese ed in quanto tale non può che beneficiare dell'effetto ultimo dell'omologazione, il consolidamento dei pagamenti, garanzie e atti posti in essere in adempimento degli accordi.

Tale effetto esclude la revocabilità degli atti costitutivi delle garanzie per cui è causata, che si presentano quali atti esecutivi degli accordi, che negli accordi sono espressamente richiamati e che trovano giustificazione nel riconoscimento di una moratoria per il pagamento, da parte della società poi dichiarata insolvente, del credito progressivo della banca opponente.

L'esclusione dalla revocabilità comprende anche la revocatoria ordinaria, per ragioni di corretta interpretazione (sistemica) della norma esonerativa e per la considerazione che, in ogni caso, della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c. non sarebbe configurabile il *consilium fraudis*, essendo gli accordi funzionali alla liberazione di risorse necessarie per il pagamento integrale dei creditori estranei.

Il decreto oggetto di opposizione va pertanto riformato in coerenza con le conclusioni dell'atto di opposizione.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria [redacted] s.p.a. in liquidazione:

1) ammette Banca [redacted] allo stato passivo dell'Amministrazione straordinaria [redacted] s.p.a. in liquidazione per il credito di euro di euro 650.992,01 oltre ad interessi al tasso legale come per legge con il privilegio pignoratizio ed ipotecario e per il credito di euro 179,26 in via chirografaria;

2) condanna la procedura opposta al pagamento delle spese del procedimento in favore del fallimento opposto, spese liquidate in complessive euro [redacted] oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21.02.13

Il presidente  
Migro Vicello

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
De Lauretis

TRIBUNALE DI MILANO  
2ª SEZIONE CIVILE  
Sentenza Depositata e Pubblicata  
OGGI 2 - MAR. 2013  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
De Lauretis